

mobilizzazioni e di quelle dei loro Crediti fondiari;

per la Banca d'Italia in ispecie, consolidarne la situazione senza violente perturbazioni del mercato, e render possibile una limitata distribuzione di utili annui, assicurando insieme il progressivo miglioramento dello stato patrimoniale dell'Istituto;

liberare lo Stato dalla preoccupazione e dai danni della liquidazione della Banca Romana, senza danneggiare e finir di scompigliare le condizioni della Banca d'Italia.

Tutto ciò senza disestare maggiormente il bilancio dello Stato, diminuendone in alcun modo le risorse, e senza allargare i limiti della circolazione cartacea come furono fissati pel presente e per l'avvenire dalle leggi vigenti.

In primo luogo è stata nostra cura rinsaldare l'azione del Governo e darle maggiore unità di indirizzo, col concentrare nel Ministero del Tesoro la vigilanza sugli Istituti.

Quindi abbiamo cercato di recare un qualche giovamento alle condizioni, tutt'altro che prospere, del Credito fondiario del Banco di Napoli, sopprimendone l'apparente autonomia, che dopo la legge del 1893, che inibiva ogni nuova operazione, non rappresentava più se nonchè una maggiore spesa per l'Amministrazione, ed un danno per i possessori delle cartelle, e incaricando direttamente della graduale liquidazione della gestione il direttore generale del Banco.

Compiuti questi primi atti preparatori per dicioccare il terreno, il Governo oggi sottopone alla vostra approvazione un insieme di provvedimenti intesi a risolvere il problema, considerato nei molteplici suoi aspetti.

Troppo lungo e confuso riuscirebbe il mio discorso se volessi entrare qui a enumerare tutte le minute proposte fatte; basterà che io accenni ai punti principali. Essi si compongono di una convenzione conclusa con la Banca d'Italia e di una legge che oltre approvare la detta convenzione statuisce una serie di disposizioni intese a migliorare le condizioni generali di tutti tre gli Istituti, senza chiedere per queste concessioni alcun corrispettivo dai due Banchi senza azioni.

Per tutti gli Istituti si propone di portare a 15 anni il termine del decennio e rispettivamente a tre anni il termine del biennio stabiliti dalla legge del 1893 per la liquidazione delle attività incagliate e delle

operazioni non consentite, subordinando soltanto la concessione per la Banca d'Italia ad alcune determinate condizioni.

Inoltre si allungano i termini per la riduzione delle tasse di registro per alcune concessioni d'immobili e di crediti ai terzi o dai terzi agli Istituti, e vi si comprendono alcune sopratasse, adattando le concessioni alle forme speciali e, diciamo pure, anche anormali di varie operazioni compiute e garanzie possedute dagli Istituti. Per molte operazioni si propone pure una maggiore riduzione di tasse di quanto non sia stato consentito dalla legge del 1893.

Si estendono tali facilitazioni anche a tutte le liquidazioni interessanti i Crediti fondiari degli Istituti stessi, i quali restarono esclusi dalle disposizioni della legge del 1893.

A questi Crediti fondiari si concedono inoltre alcune speciali facoltà che erano vivamente invocate, per rendere più facile la liquidazione e meno gravoso il ritiro delle cartelle nei casi di inadempimento degli obblighi per parte dei mutuatari e della conseguente aggiudicazione degli immobili agli Istituti. In questa parte si è mirato a tutelare l'interesse dei possessori delle cartelle, i cui diritti restano affatto incolumi, non meno di quello degli Istituti stessi.

Si aumenta per tutti gli Istituti in lieve misura l'interesse netto dovuto loro sulle anticipazioni ordinarie da farsi al Tesoro, portandolo da 1.33 per cento, com'è ora, a 1.50 al netto da ogni imposta.

Si concede loro con alcune discipline e cautele di comprendere, nella parte della loro riserva che, secondo la legge del 1893, poteva comporsi di divisa estera, anche i depositi di oro in conto corrente all'estero presso le Banche corrispondenti del Tesoro.

Veniamo ora alla parte che riguarda specialmente la Banca d'Italia, e che è oggetto di una convenzione conclusa fra il Governo e l'Istituto.

Per effetto di tale convenzione:

La Banca d'Italia assume sopra di sé, a proprio rischio e pericolo, le conseguenze della liquidazione della Banca Romana, le quali dalla legge del 1893 erano caricate in ultima analisi sullo Stato.

In contraccambio viene affidato alla Banca d'Italia, con alcune speciali discipline e garanzie, il servizio di tutte le Tesorerie pro-